

Simonelli Associati

# DECRETO LEGGE "CURA ITALIA" DEL 17 MARZO 2020 n. 18

## Sommario

|  |   |
|--|---|
| PREMESSA.....  | 2 |
| Art. 37 Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per il lavoro domestico .....  | 2 |
| Art. 55 Trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate relative alle perdite realizzate per effetto della cessione dei crediti commerciali e finanziari deteriorati ..... | 2 |
| Art. 60 Proroga della scadenza 16 marzo 2020 .....   | 3 |
| Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute contributi previdenziali e assistenziali.....  | 3 |
| Art. 62 Sospensione per gli altri settori.....   | 3 |
| Art. 63 Bonus 100 euro reddito di lavoro dipendente .....  | 4 |
| Art. 64 Credito d'imposta per sanificare gli ambienti di lavoro .....  | 4 |
| Art. 65 Credito d'imposta per spese di locazione di botteghe .....   | 4 |
| Art. 66 Erogazioni liberali destinate a fronteggiare la diffusione del corona virus.....   | 5 |
| Art. 67 Sospensione dell'attività di controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori .....  | 5 |
| Art. 68 Sospensione versamento cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, rottamazione ter, saldo e stralcio.....  | 5 |
| Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società .....  | 6 |

## PREMESSA

In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in G.U. il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 – c.d. "Cura Italia" – che contiene una serie di disposizioni volte a contrastare gli effetti economici negativi relativi alla diffusione del COVID-19 sul territorio dello Stato italiano e a sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese.

Nella presente circolare ci occuperemo principalmente delle disposizioni fiscali e previdenziali. Verranno evidenziate le modifiche introdotte al Codice civile per consentire il regolare svolgimento a distanza delle assemblee delle società, anche per le società quotate, per tenere conto delle disposizioni introdotte dal Governo per contenere la diffusione del corona virus in particolare il decreto 8 marzo 2020 "Io resto a casa" che ha inciso sulla mobilità della popolazione.

### Art. 37 Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per il lavoro domestico

La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

I termini di versamento incominceranno a decorrere a partire dal 10 giugno 2020; sulle somme dovute non saranno applicati sanzioni e interessi.

### Art. 55 Trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate relative alle perdite realizzate per effetto della cessione dei crediti commerciali e finanziari deteriorati

Con la modifica all'art. 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 viene disposto che per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 la cessione a terzi dei crediti vantati nei confronti dei debitori inadempienti (ovvero crediti scaduti da oltre da oltre 90 giorni) sia crediti commerciali e sia crediti da finanziamento è consentita la trasformazione di una quota delle imposte anticipate (DTA) in credito d'imposta spendibile.

In particolare, la normativa consente la trasformazione di una quota di imposte anticipate (DTA) relative:

- alle perdite fiscali riportabili non ancora utilizzate,
- al reddito nozionale determinato per il calcolo dell'ACE e non utilizzato perché eccedente il reddito complessivo netto.

La quota di imposte anticipate trasformabile in credito d'imposta risulta pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Ai fini della trasformazione non si tiene conto di crediti ceduti che superano i 2 miliardi di euro di valore nominale. Per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

Non si tiene conto della cessione dei crediti infragruppo.

La trasformazione avviene alla data di cessione del credito anche se le imposte anticipate non risultano scritte in bilancio.

Tale credito d'imposta non produce interessi, risulta utilizzabile in compensazione senza alcun limite d'importo, potrà essere oggetto di cessione secondo la procedura di cui all'art. 43-ter del DPR 602/1973 e potrà essere richiesto a rimborso.

Per poter trasformare le DTA in credito d'imposta bisogna esercitare l'opzione.

L'opzione che avrà efficacia dal periodo d'imposta successivo, potrà essere esercitata al massimo entro la chiusura dell'esercizio in cui è avvenuta la cessione del credito.

Tale agevolazione non risulta applicabile alle società per i quali sia stato accertato lo stato di dissesto o ci sia il rischio di dissesto o d'insolvenza secondo la nuova normativa sulla crisi d'impresa.

## Art. 60 Proroga della scadenza 16 marzo 2020

Nell'incertezza normativa sulla sospensione dei versamenti verso la pubblica amministrazione già a partire del 16 marzo 2020, tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo potranno essere effettuati entro il 20 marzo senza applicazione di sanzioni e interessi.

## Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute contributi previdenziali e assistenziali

Per le agenzie di viaggio e turismo per i tour operator, per i soggetti operanti nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, del noleggio dei mezzi di trasporto, dell'educazione e dell'assistenza, parchi divertimento, eventi, fiere e convegni, corsi, sale giochi e centri scommesse, soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica viene sospeso il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020.

Per tali imprese viene prevista altresì la sospensione dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Su tali somme non matureranno interessi e non saranno applicate sanzioni.

Non si darà luogo a rimborsi per coloro che hanno già effettuato i versamenti di cui sopra, nonostante la norma non risultasse ancora approvata alla data di scadenza del 16 marzo 2020.

Per coloro che beneficeranno della sospensione, la ripresa della riscossione avverrà a partire dalla data del 31 maggio 2020. Da tale data si potrà procedere con il versamento in unica soluzione oppure mediante rateizzazione con un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti (per le ritenute fiscali e previdenziali) risulta invece fissata fino al 31 maggio 2020. Sulle somme cui termini sono state sospesi, non maturano sanzioni e interessi e dovranno essere versati a partire dal 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate mensili.

## Art. 62 Sospensione per gli altri settori

Per tutti gli altri soggetti che non operano nei settori di cui all'articolo precedente vengono sospesi gli adempimenti tributari dall' 8 marzo al fino al 31 maggio 2020 però non vengono sospesi i versamenti né l'effettuazione e neanche i versamenti delle ritenute alla fonte e neanche delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Tale normativa si applica soltanto ai soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dello Stato.

Gli adempimenti sospesi verranno effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni

Per i titolari di redditi d'impresa e lavoro autonomo che hanno avuto nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a due milioni di euro, potranno procedere alla non effettuazione dei versamenti in scadenza a marzo 2020 relativi alle ritenute di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali. Tali adempimenti verranno effettuati entro il 30 giugno 2020.

Il limite dei due milioni non risulta applicabile per i titolari di reddito d'impresa arte o professione che hanno la il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, per tali soggetti la sospensione dei versamenti risulta applicabile indipendentemente dal fatturato

Per i soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi e compensi inferiore a 400 mila euro nel precedente periodo d'imposta, che non hanno sostenuto spese per prestazione di lavoro dipendente o assimilato i cui compensi sono soggetti alle ritenute di cui all'art. 25 (redditi di lavoro autonomo e ) e 25-bis Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) potranno chiedere sui compensi incassati dall'entrata in vigore della norma e fino al 31 marzo 2020 la non applicazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta.

L'ammontare delle ritenute d'imposta verrà versato dal contribuente entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### Art. 63 Bonus 100 euro reddito di lavoro dipendente

Per tutti i soggetti che continuano a prestare la propria attività nel mese di marzo 2020 nella propria sede di lavoro (la norma sembrerebbe escludere i soggetti che lavorano in smart working) con un reddito di lavoro dipendente che nell'anno precedente non abbia superato i 40 mila euro, verrà concesso un bonus di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati) che non sarà assoggettato a tassazione.

Tale somma sarà erogata in acconto dal datore di lavoro nella busta paga di aprile o comunque entro il termine del conguaglio di fine anno; il sostituto d'imposta potrà poi recuperare l'importo tramite l'istituto della compensazione.

### Art. 64 Credito d'imposta per sanificare gli ambienti di lavoro

Viene riconosciuto un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro e quindi l'agevolazione riguarderà tutti i titolari di reddito d'impresa e redditi di arte e professione.

Il credito d'imposta sarà pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione e fino all'importo massimo di 20 mila euro.

Tuttavia, per tale misura agevolativa la spesa a carico del bilancio dello Stato non potrà superare i 50 milioni di euro e viene demandata ad un decreto del MISE l'attuazione della disposizione da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente DL.

### Art. 65 Credito d'imposta per spese di locazione di botteghe

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione dovuto per il mese di marzo per gli immobili della categoria C1 (negozi e botteghe).

Tale credito d'imposta non verrà riconosciuto per il canone di locazione di quelle attività che sono considerate essenziali come farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari. Tali attività infatti non sono state interessate dalla chiusura obbligatoria disposta con decreto del Governo.

Tale credito d'imposta risulta utilizzabile esclusivamente in compensazione.

### Art. 66 Erogazioni liberali destinate a fronteggiare la diffusione del corona virus

Per le erogazioni in denaro e in natura effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta sul reddito del 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30 mila euro.

Per i titolari del reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura risultano totalmente deducibili dal reddito d'impresa senza alcuna limitazione e risultano deducibili anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nell'esercizio in cui avviene il versamento. E per il trasferimento dei beni non risulta applicabile l'imposta di donazione.

### Art. 67 Sospensione dell'attività di controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 vengono sospesi i termini relativamente all'attività di controllo accertamento e contenzioso con gli enti impositori.

Sono sospesi i termini in generale per prescrizioni e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.

Il decreto con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici applica l'art. 12 del D.lgs. 15/2015 pertanto i termini che scadono il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione dei versamenti vengono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Conseguentemente, i termini in scadenza quest'anno slitteranno di 2 anni ovvero il 31/12/2022, si pensi agli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2015, alle omesse dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2014, alle cartelle di pagamento conseguenti a controlli formali periodo d'imposta 2015.

Sono sospesi i termini di risposta (dal 8 marzo al 31 maggio) alle istanze di interpello anche ruling internazionale, patent box e all'attività di consulenza giuridica. Sono sospesi altresì i termini per la presentazione della documentazione integrativa o regolarizzazione delle istanze presentate.

Per tale periodo le istanze d'interpello e le istanze per la consulenza giuridica potranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica, attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata.

### Art. 68 Sospensione versamento cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, rottamazione ter, saldo e stralcio

Vengono sospesi i termini di versamento delle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento emessi dall'agenzia delle Entrate, dagli enti territoriali sia per le entrate territoriali che per quelli patrimoniali in scadenza dall'8 marzo al 31 marzo 2020.

La sospensione si applica anche agli atti di accertamento emessi dalle Dogane e dai Monopoli.

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 vengono sospesi anche gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti relativi alle sospensioni dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Entro il 31 maggio 2020 possono essere eseguiti i versamenti relativi alla "rottamazione ter" per i versamenti in scadenza il 28 febbraio 2020 e del cosiddetto "saldo e stralcio" per i versamenti in scadenza il 31 marzo 2020.

Viene altresì prevista la sospensione dell'invio di nuove cartelle e degli atti esecutivi.

## Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Derogando a quanto previsto dal Codice civile all'art. 2364 cc secondo comma e all'art.2478-bis cc e anche alle diverse disposizioni statutarie, viene consentita la possibilità di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio nel più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio solare.

Tale regola vale per tutte le società di capitali e indipendentemente da quanto risulta previsto nello statuto sociale.

In deroga a quanto previsto dagli statuti deve essere consentita l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea potrebbe svolgersi esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione che consentano previa identificazione dei partecipanti, la partecipazione dei soci e l'esercizio del diritto di voto. Non è richiesto che il presidente e il segretario o il notaio si trovino nello stesso posto.

Anche se non previsto nello statuto sociale nelle Srl è consentito che l'espressione di voto avvenga mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto.

Per le società quotate nella borsa valori, nonché per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, è consentito ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-undices del Tuf per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

Nell'avviso di convocazione si potrà prevedere l'intervento esclusivo del rappresentante delegato.

Data la situazione emergenziale tale possibilità viene estesa anche per le assemblee delle banche popolari e le banche di credito cooperativo.

Tali disposizioni troveranno applicazione alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro data successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Le suddette disposizioni troveranno applicazione anche per le aziende a controllo pubblico purché non comportino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.